



CITTA' DI CHIARAVALLE CENTRALE

(Provincia di Catanzaro)

prot. 8456
Del 24 SET. 2024

*Al Responsabile dell'Area Finanziaria
Rag. Vincenzo Iozzo*

*Al Responsabile dell'Area Tecnica
Geom. Giuseppe Stefano Gulli*

*e.p.c
Al consigliere comunale
Claudio Foti*

alla Prefettura di Catanzaro

al Sig. Sindaco

oggetto: richiesta accesso consigliere comunale - circolare.

In relazione alla richiesta di accesso avanzata dal consigliere comunale Claudio Foti, si comunica che Codesto Ufficio potrà applicare i criteri di seguito indicati, estrapolati dalla normativa vigente in materia, da pronunce della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, da pronunce giurisprudenziali e da pareri del Ministero dell'Interno, la cui applicazione deve essere tale da contemperare il diritto del consigliere comunale con il rispetto di alcune forme e modalità di esercizio dello stesso.

Il diritto d'accesso dei consiglieri comunali è disciplinato espressamente dall'art. 43, comma 2, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che riconosce, in capo agli stessi, il diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, "tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato" senza alcuna limitazione.

Inoltre, si evidenzia che al consigliere comunale, in ragione del particolare munus dallo stesso espletato, viene riconosciuto un diritto dai confini più ampi – definito dalla giurisprudenza del C.d.S. quale "incondizionato diritto di accesso" a tutti gli atti che possano essere d'utilità all'espletamento delle loro funzioni.

Esso incontra come **unico limite che esso sia esercitato "in modo da comportare il minor aggravio possibile per gli uffici comunali e che non debba sostanzarsi in richieste assolutamente generiche ovvero meramente emulative**, fermo restando che la sussistenza di tali caratteri deve essere attentamente e approfonditamente vagliata in concreto al fine di non introdurre surrettiziamente inammissibili limitazioni al diritto stesso" (C.d.S., IV, 12 febbraio 2013, n. 846; id. V, 29 agosto 2011, n. 4829).

Tale diritto di accesso non può essere compreso neppure per esigenze di tutela di riservatezza dei terzi con riferimento ai dati sensibili, eventualmente contenuti nei documenti oggetto di accesso, in quanto il consigliere stesso è tenuto al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge Consiglio di Stato n 5879/2005; Cons. Stato, Sez. V, 4.5.2004 n 2716; Tar Sardegna, sez. II, 30.11.2004 n 1782). Al consigliere è fatto divieto di divulgare tali dati se non

ricorrono le condizioni di cui al Dlgs 196/2003 e nella ipotesi di eventuale violazione di tale obbligo di riservatezza si configura una responsabilità personale dello stesso.

Anche il diritto all'informazione del consigliere comunale è, tuttavia, soggetto al **rispetto di alcune forme e modalità**. In effetti, oltre alla necessità che l'interessato alleggi la sua qualità, **permane l'esigenza che le istanze siano comunque formulate in maniera specifica e dettagliata**, recando l'esatta indicazione degli estremi identificativi degli atti e dei documenti o, qualora siano ignoti tali estremi, almeno degli elementi che consentano l'individuazione dell'oggetto dell'accesso (tra le molte Cons. Stato, sez. V, 13.11.2002, n. 6293).

Tali cautele derivano dall'**esigenza che il consigliere comunale non abusi**, infatti del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi od aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico.

Tanto è evidenziato dall'art. 24, terzo comma della L. n. 241 del 1990, come sostituito dall'art. 16 della L. 11 febbraio 2005, n. 15, norma fondamentale per definire i termini del diritto generale di accesso agli atti della pubblica amministrazione.

Tra l'accesso ai documenti dei soggetti interessati, di cui agli art. 22 e seguenti della L. 7 agosto 1990, n. 241, e quello del consigliere comunale, di cui all'art. 43 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sussiste un evidente rapporto, poiché il primo è un istituto che consente ai singoli soggetti di conoscere atti e documenti, al fine di poter predisporre la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese, mentre il secondo è un istituto giuridico rivolto a consentire al consigliere comunale di poter esercitare il proprio mandato, verificando e controllando il comportamento degli organi istituzionali e decisionali del comune.

Tanto premesso e considerato, conformemente al parere del Ministero dell'Interno (Parere n.30044 del 30.10.2023), si ritiene, in merito alla richiesta di accesso agli atti amministrativi qualora la stessa riguardi una pluralità di atti e di informazioni, l'ente possa garantire il diritto di accesso ai sensi dell'art.43 T.U.E.L. al consigliere comunale consentendogli di visionare tutta la documentazione.

Successivamente alla visione il richiedente consigliere comunale potrà effettuare una selezione preventiva del materiale di proprio interesse, attività propedeutica connaturata alle modalità dell'accesso, che non può mai avere finalità solo esplorative, ancorché il diritto sia esercitato da soggetto cui la legge riconosce una legittimazione rafforzata.

Né in senso opposto può valere la possibilità di soddisfare tale esigenza in modo semplificato mediante l'utilizzo di mezzi informatici, in quanto il limite imposto dalla legge non è solo funzionale all'ordinato svolgimento dei servizi ma attiene anche al corretto rapporto tra ente dipendente e componenti di un organo dell'ente vigilante.

Diversamente, quando la richiesta non concerne una pluralità di atti e di informazioni, ma singoli ed individuati provvedimenti, la stessa può essere evasa con trasmissione della documentazione, laddove ovviamente la stessa non sia reperibile sul portale.

L'ufficio Finanziario e l'ufficio Tecnico sono invitati a fornire l'accesso ai consigli comunali garantendo la disponibilità ad ogni utile informazione e chiarimento ai fini dell'esercizio del munus publicum nel senso sopra esposto.

Chiaravalle Cle, 24.09.2024

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Mario Guarnaccia

